

**Aprile
2024**



[CBA VALORE INVESTIMENTO]

Contratto di Assicurazione per il caso morte a vita intera a capitale rivalutabile e Premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi.

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. è parte del Gruppo Talanx

talanx.

CBA VALORE INVESTIMENTO

(Tar. 2190)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

SEZ. I – CARATTERISTICHE DELL’ASSICURAZIONE	2
Art. 1. Definizioni.....	2
Art. 2. Oggetto dell’Assicurazione	2
Art. 3. Soggetti Assicurati.....	3
Art. 4. Premio.....	3
Art. 5. Rivalutazione.....	4
Art. 5.1 Misura di rivalutazione	4
Art. 5.2 Rivalutazione del Capitale	5
Art. 6. Beneficiari	5
Art. 6.1 Nomina, revoca e modifica dei Beneficiari	5
Art. 6.2 Beneficio Irrevocabile	5
Art. 6.3 Diritto proprio del Beneficiario	5
Art. 7. Efficacia e durata.....	5
Art. 7.1 Efficacia.....	5
Art. 7.2 Durata	5
Art. 8. Recesso	6
Art. 9. Riscatto.....	6
Art. 9.1 Esercizio del diritto di riscatto	6
Art. 9.2 Riscatto totale	6
Art. 9.3 Riscatto parziale	6
Art. 9.4 Penalità di riscatto.....	6
Art. 10. Obblighi di comunicazione da parte del Contraente	7
Art. 11. Cessione, pegno e vincolo	7
Art. 12. Oneri fiscali	7
Art. 13. Legge applicabile e foro competente.....	7
SEZ. II – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ	7
Art. 14. Documentazione necessaria	7
Art. 14.1 Documenti richiesti per tutti i pagamenti della Società.....	8
Art. 14.2 Documenti richiesti in caso di riscatto	8
Art. 14.3 Documenti richiesti in caso di decesso dell’Assicurato	8
Art. 14.4 Richieste ulteriori	8
Art. 15. Termini di pagamento della Società.....	8

Data ultimo aggiornamento del documento 18/03/2024

SEZ. I – CARATTERISTICHE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1. Definizioni

Alfiere: È la Gestione Separata in cui confluiscono parte dei versamenti di cui al presente Contratto.

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione, che può coincidere o meno con il Contraente e con il Beneficiario.

Beneficiario: Persona fisica o giuridica indicata dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto al verificarsi dell'evento assicurato.

Capitale Investito: Per ogni versamento (Premio unico iniziale e versamenti aggiuntivi) è pari all'importo del versamento al netto delle spese di contratto.

Capitale Investito Complessivo: È pari alla somma dei singoli capitali investiti.

Capitale Maturato Complessivo: È pari alla somma dei singoli capitali investiti rivalutati.

Condizioni di Assicurazione: Indica le presenti condizioni generali di assicurazione, predisposte dalla Società.

Contraente: Persona fisica o giuridica, residente o domiciliata (se persona fisica) o con sede legale (se persona giuridica) nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di San Marino, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto e si impegna al pagamento del Premio alla Società ed esercita i diritti derivanti dal Contratto.

Contratto: Si intende il contratto di assicurazione sottoscritto dal Contraente e disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione e dalla Proposta/Polizza.

Gestione Separata: Fondo appositamente creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività della Società.

Polizza: Documento che fornisce la prova dell'esistenza del Contratto.

Premio: Importo che il Contraente è tenuto a pagare per ottenere le prestazioni previste dal Contratto.

Prestazione: Somma dovuta dalla Società ai Beneficiari al verificarsi dell'evento assicurato o in caso di esercizio del diritto di riscatto.

Proposta: Documento o modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il Contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Rendimento: Risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento trattenuto: Si intende la percentuale del Rendimento trattenuta dalla Società.

Rivalutazione: Adeguamento del capitale in base ad una quota del rendimento della Gestione Separata secondo quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione. ***Tale adeguamento può essere sia positivo che negativo.***

Società: HDI Assicurazioni S.p.A.

Valore dell'Accantonamento: Si intende l'ammontare globale dei premi pagati al netto della quota degli stessi eventualmente riscattati a seguito di riscatti parziali precedentemente effettuati.

Art. 2. Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a pagare ai Beneficiari indicati dal Contraente una somma in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento esso avvenga.

La somma che la Società pagherà è pari al Capitale Maturato Complessivo alla data di decesso dell'Assicurato, come previsto all'art. 5.

Il Contratto prevede, comunque, al verificarsi del decesso dell'Assicurato, il pagamento di una somma pari al maggior valore tra:

- il Capitale Maturato Complessivo, come previsto all'art. 5, eventualmente riproporzionato a seguito di riscatti parziali;
- il Capitale Investito Complessivo eventualmente riproporzionato a seguito di riscatti parziali.

Art. 3. Soggetti Assicurati

Possono essere soggetti assicurati le persone fisiche residenti o domiciliate nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di San Marino. ***L'età dell'Assicurato alla data di sottoscrizione del Contratto non può essere superiore a 88 anni.***

Art. 4. Premio

Il Premio unico iniziale deve essere versato alla data di efficacia del Contratto e deve essere di importo ***non inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) e non superiore ad Euro 2.000.000,00 (due milioni/00)***. Successivamente alla sottoscrizione del Contratto, il Contraente può effettuare proposte di versamenti aggiuntivi ***di importo non inferiore ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00)***. ***La Società si riserva di accettare le proposte di versamento aggiuntivo.***

Il Contraente può versare i premi (Premio unico iniziale e versamenti aggiuntivi) alla Società ***tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità:***

- addebito diretto SEPA (SDD) sul conto corrente intestato al Contraente con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Società;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, anche on line, che abbiano quale beneficiario la Società o l'intermediario, espressamente nella sua qualità di "intermediario della HDI Assicurazioni S.p.A.". In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza;
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Società oppure all'intermediario, espressamente nella sua qualità di "intermediario della HDI Assicurazioni S.p.A.", contro rilascio di apposita quietanza dallo stesso sottoscrittore.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Su ciascun versamento effettuato dal Contraente (Premio unico iniziale e versamenti aggiuntivi) grava la seguente spesa:

Spesa percentuale	Variabile in funzione del Valore dell'Accantonamento come indicato nella seguente tabella:	
	Valore dell'Accantonamento	Percentuale
	Fino ad Euro 100.000,00	0,50%
	Oltre ad Euro 100.000,00 e fino ad Euro 2.000.000,00	0,20%
	In caso di versamenti aggiuntivi, la spesa percentuale è stabilita in riferimento al Valore dell'Accantonamento comprensivo del versamento stesso.	

Art. 5. Rivalutazione

La Società riconosce una rivalutazione annua delle somme di cui al Contratto in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata alle condizioni che seguono. A tal fine la Società gestisce la Gestione Separata con le modalità e i criteri previsti dal relativo regolamento, pubblicato sul sito internet www.hdiassicurazioni.it.

Art. 5.1 Misura di rivalutazione

Il rendimento della Gestione Separata considerato ai fini della rivalutazione è quello calcolato con le modalità indicate all'art. 4 del relativo Regolamento **con riferimento al periodo di 12 mesi che si conclude alla fine del terzo mese antecedente a quello nel quale cade la data di rivalutazione considerata.**

Esempio: data di rivalutazione: 4 aprile 2021; fine del terzo mese antecedente: 31 gennaio 2021; periodo di 12 mesi da considerare: 31 gennaio 2020 - 31 gennaio 2021.

La misura di rivalutazione annua applicabile è pari al predetto rendimento della Gestione Separata **al netto del Rendimento trattenuto dalla Società che è fissato in funzione del Valore dell'Accantonamento che risulta alla data di rivalutazione, come indicato nella seguente tabella.**

La misura annua di rivalutazione, pari al rendimento attribuito, potrà anche essere negativa.

Pertanto, qualora la misura annua di rivalutazione attribuita al Contratto risulti negativa per effetto dei costi e/o delle fluttuazioni, anche negative, del rendimento della Gestione Separata, il nuovo Capitale Maturato Complessivo (eventualmente riproporzionato a seguito di riscatti parziali) risulterà inferiore al Capitale Maturato Complessivo (eventualmente riproporzionato a seguito di riscatti parziali) alla ricorrenza annua precedente.

Valore dell'Accantonamento	Rendimento trattenuto (%)
Fino ad Euro 100.000,00	1,30%
Oltre ad Euro 100.000,00 e fino ad Euro 2.000.000,00	1,20%

Per effetto del Rendimento trattenuto, la misura annua di rivalutazione attribuita al Contratto potrà risultare negativa anche qualora il rendimento realizzato dalla Gestione Separata risulti positivo ma inferiore al Rendimento trattenuto (vedi Esempio 1). Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla Gestione Separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al Contratto sarà ulteriormente ridotta del Rendimento trattenuto dalla Società (vedi Esempio 2).

Esempio 1: Valore dell'Accantonamento: Euro 90.000,00; rendimento realizzato dalla Gestione Separata: 1,20%; Rendimento trattenuto dalla Società: 1,30%; misura annua di rivalutazione attribuita al Contratto: -0,10%.

Esempio 2: Valore dell'Accantonamento: Euro 90.000,00; rendimento realizzato dalla Gestione Separata: -0,10%; Rendimento trattenuto dalla Società: 1,30%; misura annua di rivalutazione attribuita al Contratto: -1,40%.

Art. 5.2 Rivalutazione del Capitale

Ad ogni anniversario della data di efficacia del Contratto, il capitale viene rivalutato aumentando o diminuendo il Capitale Maturato Complessivo alla precedente ricorrenza annuale di un importo che si ottiene moltiplicando la misura annua di rivalutazione per il Capitale Maturato Complessivo all'anniversario precedente.

In caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato, il Capitale Maturato Complessivo all'anniversario precedente viene aumentato o diminuito di un importo che si ottiene moltiplicando la misura annua di rivalutazione determinata alla data di richiesta del riscatto o di decesso dell'Assicurato per il Capitale Maturato Complessivo all'anniversario precedente con riferimento alla frazione di anno compresa tra la precedente data di rivalutazione e la data di richiesta del riscatto o di decesso dell'Assicurato.

Art. 6. Beneficiari**Art. 6.1 Nomina, revoca e modifica dei Beneficiari**

Il Contraente nomina i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale nomina (tranne nei casi indicati all'art. 6.2). La nomina e le eventuali revoche o modifiche dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società anche se fatte per testamento.

Non potrà essere opposta alla Società alcuna nomina, revoca o modifica del Beneficiario, in qualunque forma effettuata (anche per testamento), che non sia stata comunicata per iscritto alla Società prima che la stessa abbia pagato i Beneficiari precedentemente nominati.

Art. 6.2 Beneficio Irrevocabile

La nomina dei Beneficiari non può essere modificata o revocata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto (decesso dell'Assicurato), i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, recesso, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art. 6.3 Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della nomina, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme pagate dalla Società a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 7. Efficacia e durata**Art. 7.1 Efficacia**

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui avviene la sottoscrizione della Proposta da parte del Contraente (che pertanto ha valore di accettazione).

Il Contratto produce effetti ***dalle ore 24.00 del giorno di versamento del Premio unico.***

Qualora il Premio unico non sia versato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente e cessa di produrre qualsiasi effetto, pertanto non sarà più possibile procedere al versamento del Premio con riferimento a tale Contratto.

Art. 7.2 Durata

La durata del Contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Art. 8. Recesso

Entro 30 giorni dalla conclusione del Contratto, il Contraente può recedere dal Contratto per iscritto secondo le modalità di seguito previste.

La Società, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente il Premio pagato. Il recesso ha effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione.

La richiesta di recesso dal Contratto dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità:

- per lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a “HDI Assicurazioni S.p.A. – Rami Vita – Ufficio Assunzione, Portafoglio e Antiriciclaggio I Livello – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma”;
- per e-mail lineaCBA@hdia.it oppure per PEC linea_cba@pec.hdia.it;
- per il tramite della banca che gestisce il Contratto.

Art. 9. Riscatto**Art. 9.1 Esercizio del diritto di riscatto**

Il Contraente, **dopo almeno un anno dalla data di efficacia del Contratto**, ha il diritto di richiedere (i) la liquidazione totale del valore di riscatto con conseguente cessazione del Contratto, oppure (ii) la liquidazione parziale del valore di riscatto, **con le modalità previste all’art. 14.**

Art. 9.2 Riscatto totale

Il valore di riscatto totale è pari al Capitale Maturato Complessivo alla data di richiesta del riscatto, come previsto all’art. 5.2.

Il Contratto prevede, comunque, **in caso di riscatto totale a partire dall’ottava ricorrenza annuale**, la liquidazione di un importo pari al maggior valore tra:

- il Capitale Maturato Complessivo, come previsto all’art. 5, eventualmente riproporzionato a seguito di riscatti parziali;
- il Capitale Investito Complessivo eventualmente riproporzionato a seguito di riscatti parziali.

Il riscatto totale determina la cessazione del Contratto ed ha effetto dalle ore 24.00 della data di ricezione della comunicazione di riscatto.

Art. 9.3 Riscatto parziale

Il diritto di riscatto può essere esercitato anche in misura parziale ed il valore di riscatto parziale è determinato con le stesse modalità del riscatto totale, **fermo restando che l’importo lordo di ogni riscatto parziale ed il Capitale Maturato Complessivo che residua nel Contratto non possono essere inferiori ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00).**

Il riscatto parziale comporta che il Contratto resta in vigore ma con una riduzione proporzionale del Capitale Investito Complessivo, del Capitale Maturato Complessivo e del Valore dell’Accantonamento.

Art. 9.4 Penalità di riscatto

Per ogni riscatto totale o parziale sono previste le seguenti penalità di riscatto:

Anno di riscatto	Penale
Inferiore al primo	Riscatto non ammesso
Nel corso del secondo anno	1,5%
Nel corso del terzo anno	1,0%
Nel corso del quarto anno	0,5%
Dal quinto anno in poi	0,0%

In caso di riscatto totale, la penale di riscatto è applicata sul Capitale Maturato Complessivo alla data di richiesta del riscatto.

In caso di riscatto parziale, **le penali di riscatto:**

- non si applicano fino ad un cumulo dei riscatti parziali, incluso quello richiesto, pari al 20% del cumulo dei premi versati;
- **si applicano sul cumulo dei riscatti parziali eccedente il 20% del cumulo dei premi versati.**

In caso di riscatto totale esercitato prima dell'ottava ricorrenza annuale, il valore di riscatto può risultare inferiore ai premi versati.

Art. 10. Obblighi di comunicazione da parte del Contraente

Il Contraente dovrà comunicare alla Società in forma scritta:

- **qualsiasi variazione dei Beneficiari (come previsto all'art. 6.1) e dei loro recapiti;**
- **ogni cambiamento di residenza o domicilio del Contraente o dell'Assicurato.**

In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, saranno a carico del Contraente tutte le conseguenze previste per legge o contrattualmente.

Art. 11. Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto e può darlo in pegno o vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci quando siano notificati alla Società.

Nel caso di pegno o vincolo le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 12. Oneri fiscali

Le imposte e tutti gli altri oneri di legge relativi al Premio ed al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 13. Legge applicabile e foro competente

Il Contratto è regolato dalla legge italiana, che disciplina tutto quanto qui non espressamente previsto.

Per le controversie relative all'interpretazione ed applicazione del Contratto, è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente, Assicurato o Beneficiario ed aventi diritto.

SEZ. II – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 14. Documentazione necessaria

Tutti i pagamenti da parte della Società sono subordinati alla consegna della documentazione indicata agli artt. 14.1 e 14.4 ed alla documentazione ulteriore indicata agli artt. 14.2 e 14.3, per ciascuna delle ipotesi previste dagli stessi.

La richiesta di pagamento, corredata della documentazione agli artt. sottoindicati, dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità:

- per lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a "HDI Assicurazioni S.p.A. – Rami Vita – Ufficio Assunzione, Portafoglio e Antiriciclaggio I Livello – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma";
- per e-mail lineaCBA@hdia.it oppure per PEC linea_cba@pec.hdia.it;
- per il tramite della banca che gestisce il Contratto.

Art. 14.1 Documenti richiesti per tutti i pagamenti della Società

- copia del documento di identità e codice fiscale dell'avente diritto, qualora non siano già stati presentati o siano scaduti
- se la polizza è vincolata o sottoposta a pegno: dichiarazione di consenso del vincolatario o creditore pignoratizio che autorizzi il pagamento all'avente diritto;
- autorizzazione del Giudice Tutelare rilasciata agli esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/curatori/amministratori di sostegno o figure assimilabili per la riscossione di somme spettanti a Beneficiari quando si tratti di minori/incapaci/inabilitati o figure assimilabili;
- eventuale dichiarazione dell'avente diritto sulla percezione della liquidazione in relazione ad attività commerciali, ai fini della corretta tassazione dei proventi corrisposti a persone fisiche o enti non commerciali.

Art. 14.2 Documenti richiesti in caso di riscatto

- richiesta del Contraente che contenga le indicazioni che permettono di identificare il Contratto;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato se non coincide con il Contraente;
- eventuale dichiarazione necessaria ai fini dell'art. 5 del Regolamento Isvap 38/2011 (Contraenza Unica);
- in caso di beneficio irrevocabile: consenso scritto del Beneficiario.

Art. 14.3 Documenti richiesti in caso di decesso dell'Assicurato

- richiesta del Beneficiario che contenga la denuncia dell'evento e le indicazioni che permettano di identificare il Contratto;
- certificazione che attesti con certezza la qualità di Beneficiario laddove lo stesso non sia stato indicato univocamente;
- certificato di morte dell'Assicurato;
- ove il Beneficiario non sia indicato univocamente: atto di notorietà attestante l'esistenza o meno di un testamento - l'ultimo noto non impugnato - con l'indicazione della data di stesura e pubblicazione, nonché l'indicazione di tutti gli eredi legittimi. Del testamento deve essere consegnata copia conforme all'originale;
- nel caso in cui l'evento sia connesso ad ipotesi di reato, eventuale documentazione giudiziaria relativa allo stesso, ove tale documentazione si trovi nella disponibilità del Beneficiario. In caso contrario, il Beneficiario può sottoscrivere una richiesta alla Società di acquisire direttamente tale documentazione, in virtù della delega conferita alla Società dall'Assicurato.

Art. 14.4 Richieste ulteriori

La Società potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quanto previsto agli artt. 14.1, 14.2 e 14.3 per particolari esigenze istruttorie relative a specifici casi.

Art. 15. Termini di pagamento della Società

La Società esegue il pagamento agli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata all'art. 14 che precede. Decorsi i termini sopra indicati sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.